

ACCORDO TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA E L'ASSOCIAZIONE PER LA
GESTIONE DEL "CAMPO DA BOCCE"

L'anno, il giorno del mese di, nel Palazzo Comunale di Induno Olona

Tra

Il Comune di Induno Olona, con sede in Via Porro n. 35, codice fiscale 00271270126, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 comma 2 e dell'art. 109 comma 2 del d.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore,

e

..... con sede legale a in n., codice fiscale rappresentata dal Sig., in qualità di Presidente pro tempore, nato a (..) il .../.../....., residente a in via

PREMESSO CHE:

- il Comune ha realizzato una struttura di campo da bocce situato in via Crugnola, nella porzione sud del "Parco Stazione";
- il Comune ha inteso coinvolgere nella gestione le associazioni operanti, pubblicando a tale scopo avviso pubblico sul sito web istituzionale;
- il Comune ha individuato quale possibile gestore del Centro giusta la determinazione n. ... del .../.../.....;
- è necessario sottoscrivere apposita convenzione che disciplini i rapporti tra Ente e Associazione

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente accordo disciplina gli obblighi reciproci del Comune e dell'Associazione per la gestione del campo da bocce sito in via Crugnola.

Il campo da bocce e le attrezzature in esso esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport dilettantistico e per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale. L'affidamento del campo viene effettuato tenendo conto che lo stesso è destinato in primo luogo a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie considerate come importante occasione di crescita individuale e di benessere rivolta a tutti i cittadini.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune mette a disposizione dell'Associazione la struttura situata in via Crugnola Induno Olona, come evidenziata dall'allegata planimetria, per tutta la durata della presente convenzione.

Le spese inerenti la gestione ordinaria della struttura nonché quelle derivanti da eventuali interventi di manutenzione straordinaria, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione provvede a gestire, con l'utilizzo di propri volontari, il Campo da bocce, secondo la propria organizzazione, nel periodo da maggio a settembre.

Competono all'associazione gli obblighi di seguito indicati in via esemplificativa e non esaustiva:

- organizzazione e coordinamento nell'uso del campo e a promozione dell'impianto e attività;
- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia della struttura e delle eventuali attrezzature durante il periodo di utilizzo, compreso il ripristino funzionale del campo dopo lo svolgimento della stessa;
- garantire l'uso dell'impianto allo scopo di:
 - a. promuovere iniziative sportive non agonistiche di bocce e attività sociali come opportunità per giovani, adulti, anziani, di sviluppo delle capacità sociali quali il lavoro di gruppo, la solidarietà e la tolleranza;
 - b. organizzare attività finalizzate all'inclusione e partecipazione sociale, all'integrazione interculturale e multietnica tra le comunità;
 - c. consentire l'utilizzo del campo da gioco ai portatori di handicap, alle persone in disagio sociale, agli anziani e alle associazioni in genere;

Art. 4 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI GESTIONE

L'utilizzo del campo è a titolo gratuito sia per l'affidatario che per tutti gli altri soggetti.

L'attività di gestione è a titolo gratuito. Non è previsto alcun pagamento del canone da parte dell'affidatario né alcun compenso economico da parte del Comune.

Non è precluso al soggetto affidatario l'accesso ai contributi annuali che il Comune eroga a sostegno della attività finalizzate all'inclusione sociale.

Il servizio prestato dal soggetto individuato è volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo avrà durata, in via sperimentale di 36 mesi dalla data di sottoscrizione,

ARTICOLO 6 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

Il Comune può revocare il presente accordo nei seguenti casi:

- a) provata e reiterata inadempienza dell'Associazione, previa diffida ad adempiere;
- b) eventi e circostanze che possano incidere sulla prosecuzione del servizio.

La volontà di revoca dovrà essere notificata all' Associazione almeno tre mesi prima della data effettiva della revoca stessa.

Per il Comune

Per